FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Sindacato Autonomo Bancari di Perugia e Terni
Via Manzoni 73 – 06135 Ponte San Giovanni (PG)
Tel.: 075.572.82.44 Fax: 075.630.98.43 E-mail: fabi@fabiumbria.it

Decreto n.18 del 17.3.2020 "CURA ITALIA"
Circolare INPS n. 45 del 25.3.2020

Nessuna nuova indicazione per i congedi parentali straordinari, ma nuova interpretazione per i permessi aggiuntivi L. 104 (concessi anche ai disabili stessi)

PREMESSA

La circolare INPS in oggetto rappresenta l'interpretazione ufficiale del DL n.18 per quanto riguarda le istruzioni operative per gli art. 23 (congedi parentali straordinari) e art. 24 (estensione permessi L. 104) in quanto formulata con il parere favorevole del Ministero.

CONGEDI PARENTALI STRAORDINARI al 50% di retribuzione

La circolare INPS non contiene nessuna rilevante novità (viene solo riepilogata la norma, vengono fornite alcune precisazioni e date istruzioni per le trasmissioni telematiche ai datori di lavoro), confermando di fatto le prime indicazioni fornite con il messaggio operativo n. 1281 di cui abbiamo parlato nella precedente informativa.

Viene correttamente specificato come **periodo di fruizione quello "di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole"** e non semplicisticamente la data del 3 Aprile, visto che sicuramente la riapertura delle attività didattiche sarà posticipata ufficialmente nei prossimi giorni.

E' stato specificato che anche per il congedo straordinario non retribuito, per i figli tra 12 e 16 anni, il periodo massimo di fruizione è di 15 gg.

E' stato chiarito che **la frazionabilità del periodo di 15 giorni è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria**.

Viene confermata come modalità **operativa quella dell'inserimento della domanda di congedo parentale ordinaria sul portale INPS** (i periodi dal 5.3.2020 saranno convertiti automaticamente in congedo straordinario COVID-19) **in proprio con PIN/SPID o tramite patronato**. Su questo punto è stato ribadito il **diritto di astenersi dal lavoro** e fruire del congedo straordinario **nelle more dell'adeguamento delle procedure informatiche**, **solo** ai genitori che hanno già usufruito di tutti i congedi ordinari previsti (superamento massimali) ed ai genitori con figli portatori di handicap grave di età maggiore di 12 anni, in quando la procedura INPS è ancora bloccante per queste casistiche.

Non vi è quindi nessuna apertura, per tutti i genitori indistintamente, all'accoglimento obbligatorio da parte del datore di lavoro delle richieste, anche in assenza della domanda all'INPS, da consegnarsi successivamente con data retroattiva.

Nulla viene inoltre specificato circa il preavviso, lasciando dubbi sulla necessità o meno degli stessi termini del congedo parentale ordinario (5 giorni).

Ampliamento PERMESSI RETRIBUITI L. 104 (art. 24)

E' stato finalmente chiarito che anche i soggetti portatori di handicap grave (art. 33 comma 6) hanno diritto a fruire dei 12 giorni di ampliamento dei congedi COVID-19, ribaltando di fatto l'indicazione del precedente messaggio operativo che aveva indicato come fruitori solo i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave (art. 33 comma 3).

Quindi l'interpretazione autentica del testo dell'art. 24 del DL "*Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3….*" è che il riferimento all'art. 33 comma 3 è solo in relazione al numero di giorni di permesso e non ai soggetti beneficiari.

Ricordiamo che i lavoratori portatori di handicap grave hanno diritto in base all'art. 33 comma 6, di fruire "alternativamente" dei permessi del comma 3 (3 giorni mensili) o del comma 2 (due ore giornaliere).

In base alla circolare INPS n. 37 del 18/2/1999 al punto 1 B, "alternativamente" significa che *"la scelta dei permessi, pertanto, può essere modificata, purché riguardi un mese intero di calendario".*
La variazione della scelta si fa semplicemente comunicandola, in tempo utile, al proprio datore di lavoro che in base alla scelta effettuerà le segnalazioni UniEmens a INPS con gli appropriati codici.

L'indicazione può risultare particolarmente utile per il mese di Aprile, soprattutto per i genitori, disabili gravi, che intendono fruire anche dei congedi parentali straordinari (cumulabili, in giornate diverse, con la L. 104), convertendo la riduzione di 2 ore giornaliere nei 3 giorni mensili ed usufruire quindi di 3+12 giornate di permessi retribuiti L. 104.

Teoricamente anche chi mantiene la scelta della riduzione di 2 ore giornaliera potrebbe usufruire dei 12 giorni aggiuntivi COVID-19, ma su questo aspetto non è stata fatta chiarezza, per cui alcuni datori di lavoro potrebbero dare una interpretazione restrittiva concedendone la fruizione solo a coloro che stanno utilizzando i 3 giorni mensili.

Perugia, 26 Marzo 2020

FABI S.A.B. di Perugia e Terni
La Segreteria Provinciale